



## Modello 730/2017

### *Dichiarazione precompilata con anche spese veterinarie, per occhiali e farmaci*

Come noto, l'art. 3, comma 4 del DLgs. 175/2014 prevede infatti che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, diverse da quelle già previste nei precedenti commi 1, 2 e 3.

In data 13.9.2016 è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, in materia di trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenuti dalle persone fisiche, ai fini della redazione del 730 precompilato.

*Nuovi soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie e veterinarie. Il Sistema Tessera Sanitaria trasmetterà all'Agenzia delle entrate i dati riferiti alle spese veterinarie, agli occhiali da vista, ai farmaci da banco, anche omeopatici, i servizi sanitari erogati dalle parafarmacie, come ecocardiogramma e test per la glicemia relativi al 2016.*

**Il decreto amplia la platea degli interessati all'obbligo di trasmissione dall'1.1.2016 ai seguenti soggetti:**

- gli **esercizi commerciali** di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del DLgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal DM 15 luglio 2004 (c.d. "parafarmacie");
- gli iscritti agli Albi professionali degli **psicologi**, di cui alla L. n. 56/89;
- gli iscritti agli Albi professionali degli **infermieri**, di cui al DM n. 739/94;
- gli iscritti agli Albi professionali delle **ostetriche/i**, di cui al DM n. 740/94;
- gli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di **radiologia** medica, di cui al DM n. 746/94;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di **ottico**, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 comma 7 e 13 del DLgs. n. 46/97.

Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia, tali soggetti devono inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, al Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell'Economia – Ragioneria generale dello Stato.

Analogo obbligo viene previsto in capo agli iscritti agli Albi professionali dei **veterinari**, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis) del TUIR.



I nuovi obblighi di comunicazione si applicano ai dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dal **1° gennaio 2016**, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF, da rendere disponibili entro il **15 aprile 2017**.

*L'inserimento automatico di queste ulteriori spese nel modello 730 da parte dell'Agenzia delle entrate dovrebbe ridurre il numero di correzioni da parte dei contribuenti (o dei loro intermediari abilitati) e in linea teorica permetterà un aumento del numero dei cittadini che beneficeranno dell'esonero dai controlli sulle dichiarazioni non dovendo modificare/integrare la propria dichiarazione precompilata da parte delle entrate, in quanto le spese sanitarie rappresentano una grossa "fetta" di spese nell'ambito delle detrazioni fiscali.*

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 142369 pubblicato in data 15 settembre 2016, ha già stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle ulteriori **spese sanitarie** e alle spese **veterinarie**, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.

Inoltre, anche il Ministero dell'economia e delle Finanze, con il proprio decreto 16 settembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26.9.2016) ha stabilito le specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate.

Ai fini dell'obbligo di invio telematico, il suddetto DM stabilisce che i nuovi soggetti obbligati devono richiedere le necessarie **credenziali di accesso** al Sistema tessera sanitaria:

- al Ministero dell'Economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria stesso;
- **entro il 31 ottobre**, secondo le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico.

Il Ministero effettua la **verifica** delle richieste pervenute, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della Salute e dalle Federazioni o dai Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali interessati. In caso di esito positivo, il Ministero invia al soggetto richiedente le credenziali, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico; in caso di esito negativo, invece, comunica al soggetto richiedente di non poter rilasciare le credenziali.

Ai fini dell'invio e dell'utilizzo dei nuovi dati, per quanto riguarda le spese sanitarie, con il provvedimento dell'Agenzia vengono individuate le seguenti **tipologie di spesa**:

- prestazioni sanitarie erogate dai suddetti soggetti;
- spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: acquisto o affitto di protesi (che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE) e assistenza integrativa;
- altre spese sanitarie.

Le **spese veterinarie** da comunicare sono invece quelle riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6 giugno 2001 n. 289, vale a dire le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva; sono escluse le spese sostenute



per animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o utilizzati per attività illecite.

I dati da inviare al Sistema tessera sanitaria, e da questi comunicati all'Agenzia delle Entrate, sono quelli relativi alle **ricevute** di pagamento e alle **fatture** delle spese sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta, nonché ai rimborsi erogati per prestazioni non fruite.

A differenza delle spese sanitarie, per le spese veterinarie **non** è prevista la possibilità di **opporsi** al loro trattamento.

Il totale delle spese veterinarie comunicato dal Sistema tessera sanitaria viene quindi esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, nell'apposito campo della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate, riferibili al medesimo anno d'imposta.

Ai fini del **controllo** dei dati delle spese veterinarie indicati nella dichiarazione precompilata, il contribuente potrà verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate nell'area autenticata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese e ai relativi rimborsi.

Per effetto del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, viene previsto che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria siano **esclusi** dal c.d. "**spesometro**", di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

### TRASMISSIONE DEI DATI

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (es. professionisti abilitati ad Entratel), appositamente delegati, utilizzando l'apposita funzione del Sistema tessera sanitaria. A tal fine, gli intermediari devono:

- essere individuati e designati come "responsabili", ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, accettare la delega all'invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante e garantire il rispetto degli standard previsti.

*La trasmissione dei dati deve essere effettuata:*

- secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema tessera sanitaria;
- in ogni caso, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall'assistito.

Pertanto, per le spese sanitarie/veterinarie sostenute nell'anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere effettuata entro il **31 gennaio 2017**.

Per tutelare la propria privacy, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In relazione alle modalità di opposizione, il DM pubblicato sulla G.U. del 26 settembre scorso conferma quelle già previste per le altre spese sanitarie.

L'**opposizione** può quindi essere manifestata:

- in caso di scontrino "parlante", non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale; l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria.

In via transitoria, quest'ultima modalità di opposizione può essere esercitata, in relazione alle **prestazioni sanitarie** erogate dai soggetti previsti dal DM 1° settembre 2016, dalle spese sostenute



dal 14 novembre prossimo (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia Entrate del 15 settembre 2016 n. 142369).

A differenza delle spese sanitarie, per le **spese veterinarie** non è invece prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.

### SANZIONI

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica infatti una **sanzione** di 100 euro per ogni comunicazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” *ex art. 12 del DLgs. 472/97*;
- con un massimo però di 50.000 euro.

Nei casi di **errata comunicazione** dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro **60 giorni** dalla scadenza, la sanzione è invece ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Tuttavia, per le **trasmissioni effettuate nel primo anno** di applicazione dell’obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:

- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

### I SOGGETTI OBBLIGATI: UNA TABELLA DI SINTESI

In considerazione dell’ampliamento dei soggetti “tenuti” a trasmettere i dati utili ai fini della predisposizione della cd dichiarazione precompilata, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei soggetti a tutt’oggi obbligati alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, o a spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni, con indicazione delle diverse scadenze ed adempimenti.

SOGGETTI	ADEMPIMENTO	DECORRENZA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASL,</li> <li>• ospedali</li> <li>• farmacie pubbliche/private</li> <li>• medici chirurgi</li> <li>• odontoiatri</li> <li>• altre strutture accreditate</li> </ul>	trasmissione in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ di dati relativi a spese sanitarie</li> <li>➢ al sistema TS <b>entro il 31 gennaio</b> di ciascun anno</li> </ul> (D.M. 31 luglio 2015; provvedimento direttoriale 103408 del 31/7/2015)	spese relative al 2015
<ul style="list-style-type: none"> <li>• strutture <u>autorizzate non accreditate</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ richiesta di credenziali di accesso al Sistema TS <b>entro il 30 settembre 2016</b></li> <li>➢ trasmissione in via telematica di dati relativi a spese sanitarie al sistema TS <b>entro il 31 gennaio</b> di ciascun anno</li> </ul> (D.M. 2 agosto 2016; provvedimento direttoriale 123325 del 29 luglio 2016)	spese relative al 2016



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Agenzie di pompe funebri</b></li> </ul>	<p>trasmissione in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ di dati relativi a spese funebri</li> <li>➤ all’Agenzia delle entrate <b>entro il 28 febbraio</b> di ciascun anno <i>(provvedimento direttoriale 27002 del 19/2/2016)</i></li> </ul>	<p><b>spese relative al 2015</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Università statali e non statali</b></li> </ul>	<p>trasmissione in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ di dati relativi a spese universitarie, master, dottorati, specializzazioni;</li> <li>➤ all’Agenzia delle entrate <b>entro il 28 febbraio</b> di ciascun anno <i>(provvedimento direttoriale 27065 del 19/2/2016)</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Banche e Poste</b></li> </ul>	<p>trasmissione in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio</li> <li>➤ all’Agenzia delle entrate <b>entro il 31 gennaio</b> di ciascun anno</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di <b>distribuzione al pubblico di farmaci</b> (es.: <i>parafarmacie</i>)</li> <li>• iscritti all’albo professionale degli <b>psicologi</b> (L. 56/1989)</li> <li>• iscritti all’albo professionale degli <b>infermieri</b> (D.M. 739/1994)</li> <li>• iscritti all’albo professionale delle <b>ostetriche/i</b> (D.M. 740/1994)</li> <li>• iscritti all’albo professionale dei <b>tecnici sanitari di radiologia medica</b> (D.M. 746/1994)</li> <li>• esercenti arte sanitaria ausiliaria di <b>ottico</b> (che hanno effettuato comunicazione al Min . Salute ex art. 11, c. 7 e art. 13, D.Lgs. 46/1997)</li> </ul>	<p>➤ richiesta di credenziali di accesso al Sistema TS <b>entro il 31 ottobre 2016;</b></p> <p>➤ trasmissione in via telematica di dati relativi alle spese sanitarie al sistema TS <b>entro il 31 gennaio</b> di ciascun anno</p> <p><i>(D.M. 16 settembre 2016, provvedimento direttore Agenzia entrate prot. 142369 del 15 settembre 2016)</i></p>	<p><b>spese relative al 2016</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iscritti all’albo professionale dei <b>veterinari</b></li> </ul>	<p>➤ richiesta di credenziali di accesso al Sistema TS <b>entro il 31 ottobre 2016;</b></p> <p>➤ trasmissione in via telematica di dati relativi alle spese veterinarie al sistema TS entro il <b>31 gennaio</b> di ciascun anno</p> <p><i>(D.M. 16 settembre 2016, provvedimento direttore Agenzia entrate prot. 142369 del 15 settembre 2016)</i></p>	<p><b>spese relative al 2016</b></p>